

# **PROVINCIA DELLA SPEZIA**

## **REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA SPONSORIZZAZIONE DI INIZIATIVE PROVINCIALI DA PARTE DI TERZI**

**Testo approvato con delib. C.P. n. 38, del 9.04.2002**

### **Art. 1 "Oggetto e Finalità"**

Il Presente Regolamento disciplina le attività di sponsorizzazione, da parte di terzi, a favore di iniziative promosse, organizzate o gestite dalla Provincia o, comunque, in relazione ai diversi servizi di competenza della Provincia stessa.

Il presente regolamento, con riferimento alle disposizioni contenute nell'art. 119 del D. Lgs. 267/2000 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali), si prefigge lo scopo di disciplinare l'acquisizione di sponsorizzazioni, nel rispetto dei criteri di efficacia , efficienza ed economicità nonché dei principi di trasparenza ed imparzialità.

### **Art. 2 "Definizioni"**

Ai fini del presente Regolamento si intende:

- a) per "contratto di sponsorizzazione": un contratto a titolo oneroso mediante il quale la Provincia, nell'ambito delle proprie iniziative, offre ad un terzo (sponsor), che si obbliga a pagare un determinato corrispettivo, la possibilità di pubblicizzare, in appositi e predeterminati spazi, il nome, il logo, il marchio, i prodotti;
- b) per "sponsorizzazione": il corrispettivo in denaro, beni, servizi o altra utilità proveniente da terzi allo scopo di promuovere il loro nome, marchio, attività prodotti, ovvero conseguire una proiezione positiva di ritorno e quindi, un beneficio d'immagine;
- c) per "sponsor": ai sensi dell'art. 119 del D. Lgs 267/2000, il soggetto privato (persona fisica o giuridica) o il soggetto pubblico che stipula un contratto di sponsorizzazione con la Provincia;
- d) per "spazio pubblicitario": lo spazio fisico o il supporto di veicolazione delle informazioni, messi a disposizione dalla Provincia per la pubblicità dello sponsor.

### **Art. 3 "Ambito soggettivo delle sponsorizzazioni"**

La Provincia della Spezia può stipulare contratti di sponsorizzazione con soggetti privati, con associazioni senza fini di lucro costituite con atto notarile e con organismi pubblici.

I requisiti di ammissibilità alla stipulazione dei contratti di sponsorizzazione sono definiti nel successivo articolo 5 di questo regolamento.

#### **Art. 4** **"Ambito delle sponsorizzazioni"**

Il ricorso alla sponsorizzazione può interessare tutte le iniziative, i progetti o le attività della Provincia; le iniziative e gli eventi oggetto di sponsorizzazione devono escludere forme di conflitto di interesse tra attività pubblica e quella privata.

Presupposto del ricorso al finanziamento a mezzo di sponsorizzazioni è l'approvazione, da parte della Giunta Provinciale, del progetto di fattibilità dell'iniziativa o dell'evento, predisposto dal Responsabile del competente Servizio.

In tale progetto deve essere, tra l'altro, indicato l'importo base da reperirsi tramite sponsorizzazioni.

#### **Art. 5** **"Scelta dello sponsor"**

La scelta dello sponsor è effettuata mediante procedura ad evidenza pubblica esperita dal responsabile del servizio competente il quale provvede ad approvare sia l'avviso di gara che lo schema di contratto di sponsorizzazione.

L'avviso di gara deve contenere almeno i seguenti dati:

- a) definizione dell'iniziativa, oppure, in caso di bando indicativo pubblicato all'inizio dell'esercizio, delle iniziative che si prevede di avviare nell'anno a venire;
- b) determinazione dello spazio utilizzabile a fini pubblicitari;
- c) durata dell'iniziativa e della pubblicità;
- d) criteri di ammissibilità a gara nonché criteri di affidamento del contratto di sponsorizzazione;
- e) modalità e termini di presentazione dell'offerta.

In ogni caso l'offerta deve essere corredata da apposita dichiarazione attestante:

- a) l'inesistenza di condizioni di incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione;
- b) l'inesistenza di procedure concorsuali o fallimentari;
- c) l'assunzione di ogni responsabilità inerente al messaggio pubblicitario.

La Provincia non è in ogni caso vincolata ad ammettere una qualsiasi offerta di sponsorizzazione proveniente da un qualsivoglia soggetto, intendendo riservarsi sempre la verifica delle finalità sottese oppure espresse dello sponsor nonché il contenuto del messaggio pubblicitario proposto: detta verifica viene effettuata dal Responsabile del procedimento, sentito il parere vincolante espresso, ai sensi del presente regolamento, da una Commissione formata dal Presidente della Provincia, dal Presidente del Consiglio e da un rappresentante della minoranza designato dalla conferenza dei capigruppo. Detta Commissione ha il compito di verificare l'esistenza di casi di incompatibilità con la veste istituzionale e con l'indirizzo politico dell'Ente.

L'aggiudicazione del contratto di sponsorizzazione è effettuata dal responsabile del servizio competente con propria determinazione. Nel caso di più iniziative per le quali si ritenga di ricorrere alla sponsorizzazione, potrà essere previsto che non possa essere affidato al medesimo sponsor più di uno o due contratti.

#### **Art. 6** **"Contratto di sponsorizzazione"**

La gestione delle sponsorizzazioni nell'ambito di ogni singolo progetto è esclusivamente regolata da apposito contratto nel quale vengono, in particolare, stabiliti:

- il diritto, per il soggetto privato o pubblico, alla sponsorizzazione "esclusiva" o "non esclusiva" dell'iniziativa;
- le forme specifiche di promozione e comunicazione;
- la durata del contratto;
- il corrispettivo per la sponsorizzazione;
- ogni altro elemento utile a discrezione del responsabile del servizio competente.

Il pagamento del corrispettivo della sponsorizzazione deve essere effettuato in un'unica soluzione prima dell'attuazione dell'iniziativa oggetto di sponsorizzazione. Il mancato o il parziale pagamento del corrispettivo è causa di risoluzione, *ipso iure*, del contratto, fatto salvo ogni diritto della Provincia ad agire in giudizio per ottenere il risarcimento dei danni subiti.

Il contratto di sponsorizzazione si intende altresì risolto qualora cause eccezionali non consentano alla Provincia la realizzazione dell'iniziativa; in tal caso le parti convengono di definire consensualmente i reciproci rapporti.

#### **Art. 7** **"Limiti oggettivi delle sponsorizzazioni"**

Sono escluse dal ricorso alle sponsorizzazioni le iniziative rientranti nella programmazione urbanistica, economica nonché ambientale ed inoltre tutti gli altri casi in cui la Provincia ponga in essere atti o misure di ordine pubblico, tese alla tutela della salute e incolumità del cittadino nonché forme di indagine, acquisizione dati e adempimenti obbligatori per specifiche e puntuali previsioni di legge.

#### **Art. 8** **"Gestione delle sponsorizzazioni"**

La gestione delle sponsorizzazioni è effettuata direttamente dal responsabile del servizio competente nel rispetto delle disposizioni di cui al presente regolamento.

E' tuttavia facoltà della Provincia, qualora lo ritenga più conveniente sotto il profilo organizzativo, economico e funzionale, affidare in convenzione, nel rispetto dei principi di imparzialità e trasparenza, l'incarico per il reperimento delle sponsorizzazioni ad agenzie specializzate nel campo pubblicitario; in tale caso tutte le manifestazioni, iniziative, interventi, attività oggetto di sponsorizzazioni, devono essere compiutamente programmate nell'ambito del PEG. La Provincia in ogni caso provvederà, tenuto conto di quanto stabilito al precedente articolo 5, alla formale aggiudicazione del contratto di sponsorizzazione mediante provvedimento del responsabile del servizio competente.

#### **Art. 9**

## **"TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI"**

I dati personali raccolti in applicazione del presente regolamento, saranno trattati esclusivamente per le finalità dallo stesso previste, nel rigoroso rispetto della L. 675/96 e successive modifiche ed integrazioni.

### **Art. 10 "NORME FINALI"**

Ogni controversia relativa all'interpretazione e/o esecuzione del contratto di sponsorizzazione sarà devoluta al competente Foro della Spezia.

REPUBBLICA ITALIANA

\*\*\*\*\*

PROVINCIA DELLA SPEZIA

N. \_\_\_\_\_ di rep.

CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE

L'anno ..... il giorno ..... del mese ..... di ..... nella sede del Palazzo Provinciale, avanti a me, ..... - Segretario Generale della Provincia della Spezia sono personalmente comparsi i Sigg.:

1. nato a ..... il ....., in qualità di responsabile del servizio ..... della Provincia della Spezia, il quale agisce in nome e per conto dell'Amministrazione che rappresenta P. IVA n.....;
2. ..... nato a ..... il ..... in qualità di ..... della Società ..... con sede in ..... Via ..... P. IVA .....

i quali:

Premesso:

- che nel contesto del PEG anno ..... è stato individuato quale obiettivo del Servizio ..... la realizzazione di iniziative, progetti, manifestazioni con risorse reperite mediante contratti di sponsorizzazione;
- che, con determina n..... del ..... del Responsabile del Servizio ..... è stata attivata apposita procedura per l'individuazione di sponsor in relazione alle iniziative (o alla manifestazione) .....
- che, quindi, con decreto n..... del ..... del responsabile del Servizio ..... è stato selezionato, quale sponsor, la Società ..... (o l'Associazione .....) con sede in ..... Via .....

**CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:**

**Art. 1  
"OGGETTO E FINALITÀ"**

Oggetto del presente contratto è la sponsorizzazione, da parte della Società ..... dell'iniziativa denominata ..... (o del progetto di ..... o dell'attività inerente .....) posta in essere dal Servizio ..... della Provincia di ..... nell'ambito della realizzazione del PEG .....

Il presente contratto di sponsorizzazione è finalizzato:

- all'attivazione di soluzioni sinergiche, volte ad incrementare il contributo dei soggetti imprenditoriali ed associativi allo sviluppo del territorio (oppure della diffusione dello sport .....);
- alla realizzazione di economie di spesa attraverso risorse messe a disposizione da soggetti privati.

Mediante il presente contratto la Società ..... intende incrementare la notorietà dei propri segni distintivi.

## **ART. 2 "DURATA E RINNOVO"**

Il presente contratto ha durata di ..... (dal .... al .....). Qualora, sulla base di sviluppi dell'attività (o del progetto o dell'iniziativa) oggetto della sponsorizzazione e di adeguate valutazioni tecnico-economiche delle parti, sia ritenuta possibile la prosecuzione della sponsorizzazione per un periodo ulteriore rispetto a quello sopra denominato, la Provincia della Spezia può procedere, con proprio specifico provvedimento, alla definizione di una proroga per un periodo massimo di mesi ..... (*il periodo deve essere inferiore alla durata del presente contratto*)

A seguito di adeguate valutazioni tecnico economiche, la Provincia della Spezia, nel rispetto dell'art. 44 della L. 724/94 e della normativa vigente in materia di contrattualistica pubblica, può proporre allo sponsor il rinnovo del presente contratto per la medesima attività/iniziativa/progetto e per il periodo temporale successivo e di durata uguale a quella del presente contratto. Il rinnovo deve essere oggetto di apposito provvedimento dell'organo competente.

## **ART. 3 "OBBLIGHI DELLO SPONSOR"**

La Società ....., in qualità di sponsor, al fine di incrementare la notorietà dei propri segni distintivi corrisponde/fornisce alla Provincia della Spezia, in ordine all'attività/all'iniziativa/al progetto di .....

La Società ..... mette a disposizione della Provincia, adeguati strumenti (riproduzioni fotografiche, files) per la riproduzione del marchio o del logotipo scelto.

## **ART. 4 "OBBLIGHI DELLO SPONSEE"**

La Provincia, in qualità di sponsee, si impegna:

- ad inserire il marchio ..... della Società ..... nel materiale pubblicitario/illustrativo dell'iniziativa;
- a citare nelle comunicazioni ufficiali relative all'iniziativa/al progetto/all'attività di ....., la Società ..... come sponsor ufficiale;
- altro (*da specificare dettagliatamente di volta in volta*)

**ART. 5**  
**"IMPORTO DEL CORRISPETTIVO E MODALITA' DI PAGAMENTO"**

La Società ..... si impegna a versare alla Provincia della Spezia, quale corrispettivo per tutto quanto previsto nel presente contratto la somma di L..... (di cui L..... per IVA) in un'unica soluzione conseguente la stipula del contratto e, comunque, prima dell'attuazione del progetto/dell'iniziativa/della manifestazione.

Il corrispettivo non potrà in alcun caso subire variazioni di importo, anche a fronte di un ritorno pubblicitario/comunicativo per la Società, inferiore a quello previsto.

**ART. 6**  
**"CLAUSOLA DI ESCLUSIVA" (EVENTUALE)**

La Società ..... è sponsor esclusivo dell'iniziativa in oggetto. La Provincia della Spezia si impegna a non inserire marchi o ..... (*altro da specificare*) .....di altre Società o Associazioni nel materiale illustrativo dell'iniziativa.

**ART. 7**  
**"RECESSO E RISOLUZIONE"**

Le parti hanno facoltà di recedere, per motivate ragioni, dal presente contratto, con preavviso da comunicarsi con lettera raccomandata A.R., almeno 60 giorni prima dell'inizio della manifestazione/dell'iniziativa/dell'attività.

Il presente contratto si intende risolto:

- qualora lo sponsor o lo sponsee risultino inadempienti in relazione anche ad uno solo degli obblighi previsti dal presente contratto;
- qualora cause eccezionali non consentano alla Provincia la realizzazione dell'iniziativa dell'attività/della manifestazione; in tal caso competerà alla ditta solo ed esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente documentate, ordinate e/o sostenute in data anteriore alla relativa comunicazione dell'Ente;
- qualora, dopo l'aggiudicazione, si verifichi una situazione di conflitto di interessi tra l'attività amministrativa della Provincia e l'attività imprenditoriale dello sponsor; in tale ipotesi il rapporto si intende risolto, fatti salvi:
  - l'esperimento di un tentativo di soluzione del conflitto, a salvaguardia dell'interesse pubblico;
  - i diritti maturati al momento della risoluzione.

**ART. 8**  
**"CLAUSOLA GENERALE DI RINVIO"**

Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente contratto si fa rinvio alla normativa vigente in materia; in particolare:

- per gli elementi di disciplina contrattuale, alle disposizioni del Codice Civile;
- per l'utilizzo dei marchi e dei segni distintivi al R.D. 929/42 ed al D. Lgs. 480/92 e successive modifiche ed integrazioni.

**ART. 9**  
**"CONTROVERSIE"**

Per ogni controversia inerente il presente contratto, è competente il Foro di La Spezia.

**ART. 10**  
**"SPESE CONTRATTUALI"**

Ogni spesa inerente la stipulazione e la registrazione del presente contratto è a carico dello sponsor.